

Scuola e Lavoro

Firmato il contratto!

La delegazione della Federazione Italiana Scuola guidata dal prof. Modesto Ghio ha firmato per i sindacati aderenti alla Federazione stessa il nuovo contratto. Il Sindacato Sociale Scuola era rappresentato dal Segretario Nazionale prof. Agostino Scaramuzzino. Su tutta la trattativa ha pesato in modo determinante l'imminente crisi politica.

Nota della segreteria Nazionale del Sindacato Sociale Scuola.

Nell'ultimo numero del nostro giornale titolavamo un articolo "la terza via della F.I.S.", ebbene, sembra che il tempo ci stia dando ragione; dopo il successo dello scorso anno conseguito nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale della P.I. con i 40.000 voti presi nelle scuole di ogni ordine e grado, la Federazione Italiana Scuola con la firma del contratto ha compiuto un altro passo decisivo per la propria affermazione.

E' con orgoglio che possiamo dire che il terzo polo sindacale, cioè la terza via come momento aggregante è una realtà certa.

Ne è dimostrazione il fatto che l'A.N.I.A.T., non ammessa alla trattativa per il rinnovo del contratto ha chiesto di poter far parte della delegazione F.I.S. E' la riprova che non abbiamo preclusioni verso nessuno, riteniamo di avere le carte in regola per poter svolgere un nostro ruolo portando in ogni sede il nostro fattivo contributo.

Ai colleghi chiediamo di sostenersi, alle associazioni di categoria diciamo di aggregarsi alla F.I.S. senza nulla perdere della loro identità (d'altra parte la legge-quadro sul pubblico impiego non lascia spazi agli isolati).

Certamente la strada da percorrere è ancora lunga e la difficoltà di ogni genere non mancheranno, ma riteniamo con convincimento, che i fatti ci stiano dando ragione.

Il giorno 20 aprile 1983 la Delegazione di Governo, rappresentata dal Ministro della Funzione Pubblica, sen. Dante Schietroma, dal Ministro della Pubblica Istruzione, sen. Franca Falcucci, e dal Sottosegretario di Stato per il Tesoro, On. Giorgio Santuz e i delegati della Federazione Italiana Scuola (FIS), della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori - CISAL - Scuola e della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - CISNAL - Scuola, hanno raggiunto in Palazzo Vidoni la seguente intesa in ordine al rinnovo contrattuale a valere per il periodo 1° gennaio 1982 - 30 giugno 1985.

Firmato: per il Governo: Dante Schietroma Franca Falcucci

per la FIS: Modesto Ghio per la CISAL: Costantino Greco per la CISNAL: Ezio Lozzi

1.0 Campo di applicazione e durata.

1.1 Il presente accordo si applica a tutto il personale (ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente) della scuola materna, elementare, secondaria, artistica e delle istituzioni educative, nonché dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

1.2 Ha decorrenza dal 1° gennaio 1982 ai fini giuridici e ai fini economici dal 1° gennaio 1983;

gli effetti del presente accordo si protraggono fino al 30 giugno 1985.

1.3 Gli oneri complessivi derivanti dal presente accordo sono contenuti nei limiti finanziari indicati dal Governo nel protocollo 22 aprile 1982.

2.0 Inquadramento giuridico.

2.1 Gli inquadramenti giuridici sono quelli previsti dalla legge 312/1980, nonché, a far tempo dalla loro approvazione, quelli derivanti dall'inquadramento in base ai profili professionali di cui all'art. 45 della legge medesima.

Nota a verbale del Governo

1) I rappresentanti del Governo:

a) confermano l'impegno per una rapida approvazione dei profili professionali elaborati dalla Commissione di cui all'art. 45 della legge 312/1980 e la conseguente applicazione, in corso di contratto, anche ai fini della revisione degli organici e dell'organizzazione del lavoro;

b) dichiarano la propria disponibilità a procedere ad una più puntuale definizione delle funzioni direttive ed ispettive con la specificazione per quest'ultima dei compiti derivanti dall'art. 4 del D.P.R. 417/1974 e con la conseguente valutazione della corrispondenza delle funzioni direttive ed ispettive ai rispettivi livelli retributivo-funzionali;

c) si impegnano alla predisposizione del necessario strumento normativo per consentire ai segretari, forniti di laurea o del requisito sostitutivo di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica, l'accesso alla settima qualifica dei ruoli amministrativi dell'Amministrazione Centrale della P.I. e dell'Amministrazione scolastica periferica, con autonoma riserva del 30 per cento dei posti messi a concorso, aggiuntiva a quella prevista dall'art. 14 della legge 312/1980.

Nella prospettiva di un rafforzamento dell'autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche e di una conseguente ridefinizione del profilo e della responsabilità dei segretari, agli stessi viene attribuito un aumento periodico computato sullo stipendio in godimento, e valutabile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

3.0 Trattamento economico.

3.1 Salvo quanto previsto dal successivo punto 3.4, dal 1° gennaio 1983 al personale ispettivo, direttivo, docente, non docente ed educativo di cui al precedente paragrafo 1.1 compete, secondo il livello retributivo-funzionale di inquadramento, il trattamento economico annuo iniziale seguente:

Prima qualifica funz.: L. 3.300.000.
Seconda qualifica funz.: L. 3.500.000.
Terza qualifica funz.: L. 3.650.000.
Quarta qualifica funz.: L. 4.500.000.
Quinta qualifica funz.: L. 5.600.000.
Sesta qualifica funz.: L. 5.800.000.
Settima qualifica funz.: L. 6.650.000.
Ottava qualifica funz.: L. 7.800.000.

Il trattamento economico tabellare relativo agli ispettori tecnici periferici è fissato in L. 8.400.000.

3.2 Nella considerazione che in carriera economica del personale docente si articola esclusivamente sullo stesso livello retributivo e che la percorrenza già prevista all'art. 1 del D.P.R. 2 giugno 1981 n. 271 e all'articolo 1 del D.P.R. 23 agosto 1981 n. 507, risulta sostanzialmente raffreddata rispetto a quella di altri comparti del pubblico impiego, prevedendosi classi triennali anziché biennali, le parti convengono che per il personale di ruolo comune in servizio la progressione economica permanga quella sistematica prevista dai due decreti presidenziali suddetti.

3.3 Per il personale che sarà assunto successivamente mediante concorso pubblico bandito dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. che recepisce l'accordo, sarà adottata limitatamente al triennio, la progressione economica articolata in otto classi biennali del 6 per cento ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe.

3.4 I benefici derivanti individualmente dall'applicazione del presente ac-

cordo saranno pari a quanto spettante a ciascuno sulla base dell'anzianità tabellare posseduta al 1° gennaio 1983 ed il trattamento economico spettante alla stessa data in applicazione dell'accordo 1979-81.

Detto beneficio sarà corrisposto secondo gli scaglionamenti seguenti:

— dal 1° gennaio 1983 . . . 35%
— dal 1° gennaio 1984 . . . 80%
— dal 1° gennaio 1985 . . . 100%

3.5 Nel caso di passaggio ad una qualifica superiore, intervenuta nel periodo 1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1984, il beneficio spettante con riferimento agli stipendi iniziali delle due qualifiche verrà corrisposto nell'aliquota vigente al momento cui si verifica il passaggio.

3.6 Nei casi di passaggio a qualifica superiore nelle forme previste dalla legge, al personale interessato sarà attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo maturato per classi o scatti nella qualifica di provenienza.

Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi o scatti, il dipendente si considera inquadrato nella classe o scatto immediatamente inferiore. La frazione di biennio corrispondente alla differenza fra il nuovo stipendio e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Nota a verbale:

Le parti convengono di costituire entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. un'apposita commissione mista Governo-Sindacati per studiare forme di progressione economica del personale della scuola, tenendo conto della sua peculiarità.

4.0 Trattamento economico accessorio.

4.1 Al personale direttivo ed ispettivo di ruolo, di cui al presente accordo, è attribuita una indennità di funzione di L. 2 milioni annui, pensionabile ed assoggettata alla stessa progressione del trattamento fondamentale. Essa compete anche quando detto personale è collocato in posizione di stato che non comporti l'effettivo esercizio della funzione.

Al personale di cui al commi quinto e sesto dell'art. 54 della legge 312/80 compete una indennità annua lorda in misura fissa di L. 2 milioni nella ipotesi in cui sostituisce il capo di Istituto per assenza o impedimento. Negli altri casi è attribuita con le modalità di cui al citato art. 54.

4.2 Le tariffe di lavoro straordinario, salvi gli aumenti derivanti dal riferimento alla indennità integrativa speciale, nonché ogni altro trattamento accessorio correlato allo stipendio sono congelati negli importi vigenti alla data del 31 dicembre 1982.

Entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo saranno definiti, con accordo intercategoriale, i criteri per la determinazione delle tariffe di lavoro straordinario con carattere di omogeneità per tutti i comparti del pubblico impiego.

4.3 Per le sole sostituzioni di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270 il trattamento economico è pari a quello spettante ai sensi dell'art. 88,

quarto comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 maggiorato del 20 per cento, computato sullo stipendio in godimento.

5.0 Accordi intercategoriale.

5.1 Oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo 4.2, saranno definiti mediante accordi intercategoriale il conglobamento di quota parte della indennità integrativa speciale e trattamenti collegati, nonché il regime dei congedi, delle ferie, delle aspettative.

5.2 Con apposito accordo intercategoriale saranno definite con carattere di omogeneità, le procedure relative alla determinazione e alla fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali.

Dichiarazione a verbale

Si premette che il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale dipendente dello Stato e degli altri Enti pubblici costituisce riserva di legge e pertanto trattasi di materia non assoggettabile alla contrattazione. Ciò posto, i rappresentanti del Governo dichiarano che adatteranno le opportune iniziative nelle sedi competenti:

a) per assicurare, al personale collocato a riposo successivamente al 1° gennaio 1983, l'adeguamento automatico delle pensioni in correlazione con gli scaglionamenti erogati al personale in servizio;

b) per pervenire alla perequazione ed omogeneizzazione del trattamento di quiescenza e di previdenza nel settore del pubblico impiego;

c) che su tale materia, che interessa la generalità dei pubblici dipendenti, vi sarà un preventivo confronto con la OO.SS. firmatarie di questo accordo.

PARTE NORMATIVA

Premessa

Alla dichiarazione di impegni che attiene agli aspetti normativi del rapporto di lavoro del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e del settore dell'istruzione artistica, nonché agli aspetti relativi all'organizzazione dei servizi, si premette la condizione che agli impegni stessi si darà attuazione o con lo strumento del decreto presidenziale di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge-quadro sul pubblico impiego o mediante la predisposizione di appositi disegni di legge a seconda della ripartizione delle materie tra disciplina di legge e disciplina in base agli accordi sindacali operata dagli articoli 2 e 3 della medesima legge-quadro.

In sede di attuazione, saranno altresì individuati quegli impegni per i quali appare giuridicamente sufficiente l'emissione di provvedimenti amministrativi nei limiti della già vigente normativa legislativa e regolamentare.

PUNTI DI ACCORDO

La dichiarazione riguarda i seguenti impegni:

I - GESTIONE DEL PERSONALE

Il Governo promuoverà le iniziative più opportune per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

attuazione e di tenuta ed aggiornamento degli atti; modalità atte ad agevolare la riscossione dello stipendio; riorganizzazione dei sistemi di riscossione dei contributi sindacali; presenza dei sindacati nella commissione per la automazione della gestione del personale.

A titolo esemplificativo, gli atti da automatizzare potrebbero essere i seguenti: lo stato di servizio, i decreti di inquadramento o di ricostruzione di carriera, la scheda riepilogativa dei servizi utili ai fini del calcolo della pensione e della buonuscita e dei relativi decreti, l'emissione della cedola mensile di pagamento per il personale retribuito mediante contabilità speciale o su ordini di accreditamento.

II - FORMAZIONE UNIVERSITARIA DEI DOCENTI

Il Governo conferma la sua volontà di presentare, entro 3 mesi, un disegno di legge — delega inteso a dare attuazione all'art. 7 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, relativo alla formazione universitaria dei docenti di ogni ordine e grado di scuola, così da rendere anche possibile quanto stabilito dal primo comma dell'art. 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, in relazione alla scadenza del quadriennio fissato per la valutazione della sperimentazione organizzativa e didattica nelle Università, prevede la definizione legislativa di nuove procedure per il conseguimento presso le stesse università.

A tal fine saranno utilizzati i risultati delle iniziative promosse nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica di cui al titolo III del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con particolare riferimento alle strutture dipartimentali e ai centri interdipartimentali.

Per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado il conseguimento dell'abilitazione dovrà essere collegato ad una preparazione metodologico-didattica da realizzare in specifiche strutture dipartimentali e con periodi di tirocinio nelle scuole.

Per i docenti della scuola materna ed elementare si dovrà prevedere uno specifico corso di laurea abilitante, comprensivo di un adeguato periodo di tirocinio; tale corso di laurea dovrà essere attivato non oltre l'anno scolastico 1986-87.

Il disegno di legge sulla formazione universitaria dei docenti dovrà disciplinare, con apposite norme transitorie, sia la posizione di coloro che conseguiranno il diploma magistrale e quello di scuola magistrale nella fase di transizione dell'attuale al nuovo ordinamento, sia il passaggio del personale in servizio dalla sesta alla settima qualifica funzionale.

Il passaggio di qualifica del personale in servizio potrà avvenire a partire dall'anno scolastico corrispondente al primo anno accademico dei nuovi corsi di laurea, gradualmente, entro quattro anni, sulla base di una percentuale annua, secondo i criteri obiettivi che il governo si riserva di definire nel disegno di legge, previa consultazione del personale e delle organizzazioni sindacali e sentito il Consiglio Nazionale della P.I.

Detti criteri terranno conto dell'eventuale possesso di una laurea, che possa essere considerata equivalente a quella specifica richiesta per la formazione dei docenti, previo parere del C.U.N. e del C.N.P.I., di titoli di specializzazione e di perfezionamento, di altri titoli professionali da determinare e dell'anzianità di servizio.

Per gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di dattilografia e stenografia il passaggio di qualifica avverrà con apposito provvedimento di legge contro i criteri fissati nella legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Il meccanismo di inquadramento sarà quello vigente per i passaggi di livello quando sarà effettuata l'operazione.

In relazione alle decisioni che saranno adottate sulle istituzioni educative si provvederà alla formazione del personale educativo ed al relativo inquadramento, analogamente a quanto previsto per il restante personale diplomato in servizio.

III - AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE

Nella prospettiva della realizzazione coerente dei principi che il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 definisce in materia di aggiornamento, inteso come diritto — dovere del personale che opera nella scuola, il Ministro della P.I. indica come impegno dell'amministrazione scolastica quello di promuovere una politica organica di interventi riguardanti tutti gli ordini e gradi di scuola.

La premessa strutturale di tale politica sarà data:

a) dall'istituzione graduale di centri per l'aggiornamento su base distrettuale o interdistrettuale, attraverso i quali saranno realizzati l'articolazione territoriale delle attività degli IRRSAE ed il potenziamento delle iniziative dei collegi dei docenti;

b) dalla revisione del calendario scolastico per consentire lo svolgimento delle iniziative di aggiornamento in periodi scolastici non coincidenti con le attività didattiche, da definire, nel rispetto degli obblighi di servizio, anche sulla base di preventivi accordi con le organizzazioni sindacali;

c) dalla programmazione delle risorse finanziarie che saranno progressivamente incrementate, in relazione alle complessive disponibilità di bilancio, anche attraverso una riqualificazione della spesa nel settore della scuola.

Nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali il Ministero della P.I. si avvarrà della collaborazione degli IRRSAE, delle università e degli Istituti di ricerca.

Obiettivi

Le iniziative saranno finalizzate prioritariamente:

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA

Consiglio direttivo

Aiello Carmine

Alfano Biagio Antonio

Battisti Angelo

Berlinger Maria

Bruzio Aldo

Campopiano Renato

Cecchetti Valter

Ciammacuroni Giuseppe

Codogni Alberto

Crisconio F. Alfonso

De Chiara Edoardo

Figlioli Vincenzo

Fogliato Dario

Gaeta Raffaella

Gelsone Guido

Ghio Modesto

La Monica Antonio

Locci Luigi

Macri G. Battista

Mancini Giulio

Marchetti Michele

Mariscotti Giovanni

Melchiorre Roberto

Messina Angelo

Petruzzo Carmine

Pirozzi Sergio

Ricciardulli Giuseppe

Rodio Cosimo

Romeo Angelo

Rossi Nicola

Russo Angelo

Sarno Vincenzo

Scaramuzzino Agostino

(Segue dalla prima pagina)

a) ad obiettivi, da definire nell'ambito della politica dell'aggiornamento da perseguire in relazione ai processi innovativi dei vari settori scolastici, così da costituire un coerente quadro di riferimento per tutte le iniziative di aggiornamento ai vari livelli di competenza, anche ai fini della razionale utilizzazione delle risorse;

b) alla preparazione di «formatori» in relazione alle esigenze di formazione e di aggiornamento dei diversi settori scolastici; detti formatori non verranno a costituire una nuova figura professionale, dovendosi intendere la loro funzione come specificazione interna all'esercizio della funzione docente, comportante, come tale, un impegno limitato nel tempo; i criteri di selezione e le modalità di svolgimento del suddetto impegno saranno definiti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali e sentito il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione;

c) all'appuntamento di strutture, servizi ed iniziative, finalizzati a promuovere e sostenere l'autoaggiornamento da parte dei colleghi dei docenti, da realizzare nelle singole scuole o nei centri distrettuali, come forma di aggiornamento sul campo e di arricchimento della professionalità.

Piano pluriennale per la scuola secondaria superiore

Un impegno particolare sarà dispiegato per corrispondere alle esigenze derivanti dal processo di attuazione della riforma della scuola secondaria superiore.

In questa prospettiva saranno realizzati in collaborazione con gli IRRSAE, le università e gli istituti di ricerca, piano articolati, ai diversi livelli, per aree disciplinari, in relazione alle complesse problematiche della riforma.

Piano pluriennale per la scuola elementare

Analogamente a quanto previsto per la scuola secondaria superiore sarà realizzato un piano pluriennale per la scuola elementare, per corrispondere alle esigenze derivanti dalla riforma dei programmi di insegnamento.

PERSONALE NON DOCENTE

Per il personale non docente il piano pluriennale di aggiornamento avrà come riferimento i nuovi profili professionali, nel quadro delle esigenze poste dalla nuova configurazione dell'autonomia amministrativa e dal riordino dei servizi dell'amministrazione scolastica, centrale e periferica, previsti dalla riforma della scuola secondaria superiore.

IV - INCENTIVAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ

Nella consapevolezza che l'evoluzione delle esigenze formative va sollecitando una maggiore articolazione dei contenuti della funzione docente, con la conseguente emergenza di una più ricca e specifica professionalità, il Ministro della P.I. conviene sull'esigenza di prevedere, per il personale docente, forme di incentivazione economica e/o di carriera, da definire nel quadro delle norme di stato giuridico. L'incentivazione potrà consistere nell'attribuzione di un beneficio corrispondente ad una classe di stipendio. Le forme di incentivazione dovranno essere ancorate a specifici requisiti ed a meccanismi di selezione, tali da garantire parità di partecipazione e basati sia su titoli culturali che sulla valutazione della professionalità nel quadro di disponibilità numeriche fissate nella misura massima del 10% degli organici dei vari ordini e gradi di scuola, e in riferimento a particolari obiettivi programmati.

Tali obiettivi dovranno essere individuati in relazione ai processi innovativi dei vari settori scolastici e realizzati attraverso anche apposite iniziative di formazione e di perfezionamento, tra le quali vanno comprese anche quelle relative alla preparazione dei formatori.

Le iniziative saranno realizzate anche in collaborazione con le Università e gli IRRSAE.

L'indicazione degli obiettivi delle iniziative di formazione e di perfezionamento, dei titoli e dei meccanismi di selezione per l'accesso alle iniziative stesse sarà definita annualmente dal Ministro della Pubblica Istruzione, previa anche consultazione con le organizzazioni sindacali e sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

V - ORGANICI

Il Governo, nell'ambito delle proprie responsabilità istituzionali, promuoverà linee di intervento volte ad introdurre un metodo di programmazione nella previsione e determinazione degli organici, in modo da realizzare una più razionale utilizzazione del personale, ed il progressivo riequilibrio territoriale del servizio scolastico, soprattutto a favore delle aree che presentano maggiore necessità.

In tale quadro complessivo di obiettivi — per la cui realizzazione acquisirà anche il contributo delle proposte che le organizzazioni sindacali vorranno avanzare — dovrà in particolare essere assicurata un'ulteriore opportuna espansione della scuola materna statale, con preminente riferimento alle aree meno servite.

Si concorda altresì con l'esigenza di rivedere le attuali forme di insegnamento, nella struttura organizzativa delle attività scolastiche, degli interventi di sostegno degli alunni svantaggiati.

Si tratta di accogliere criteri di flessibilità che tengano conto della tipologia e della gravità degli handicaps o delle condizioni di svantaggio degli alunni, flessibilità da realizzare anche mediante la costituzione di posti comprensivi di attività curricolari e di attività di sostegno, per alcuni insegnamenti che, per il loro contenuto e le loro finalità formative, più efficacemente interpretano gli interessi e le potenzialità di apprendimento di tali alunni, quali sono, per esempio, gli insegnamenti dell'educazione artistica, dell'educazione musicale, dell'educazione tecnica e dell'educazione fisica.

Siffatti criteri di flessibilità dovranno essere realizzati sulla base di più adeguate forme di organizzazione del lavoro scolastico in tutta la fascia dell'obbligo, coerenti con gli spazi di programmazione educativa e didattica già previsti dalla legge 4 agosto 1977, n. 517.

Il Ministro della P.I. dichiara la propria disponibilità a consultare, in tempi utili, le organizzazioni sindacali per l'esame dei problemi concernenti l'attuazione dell'art. 18 del decreto-legge 11 marzo 1983, n. 59, nella prospettiva di una maggiore razionalizzazione nell'uso delle risorse disponibili e di una migliore qualità dei servizi.

La razionalizzazione nell'uso delle risorse dovrà far riferimento, in particolare per quanto riguarda la scuola materna, rafforzamento della funzione educativa con l'approfondimento di moduli organizzativi e didattici coerenti con tali finalità; per la scuola elementare, ai processi innovativi conseguenti all'adozione di nuovi programmi; per le scuole medie, all'attuazione dell'art. 8 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

VI - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED INNOVAZIONI EDUCATIVE ED ORGANICHE

Per quanto prima detto sulla necessità di migliorare gli spazi di programmazione educativa e didattica nella scuola dell'obbligo, si concorda anche sulla conseguente esigenza di meglio definire — nell'ambito dell'autonomia didattica delle scuole — competenze e poteri degli organi collegiali, in materia di scomposizione ed aggregazione di classi e di orari, nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse o di classe a composizione ristretta.

Si concorda altresì sull'esigenza di una diversa logica di determinazione normativa del calendario scolastico. Questo è stato finora definito secondo la prospettiva esclusiva dell'impegno degli alunni e della sua scansione nell'arco dell'anno scolastico. Appare invece necessario correlare tale prospettiva con quella simmetrica dell'impegno degli insegnanti, da scandire, non soltanto tenendo conto dell'attività di insegnamento vero e proprio, bensì anche — come si è detto — delle esigenze di aggiornamento. Si richiama in pro-

posito lo impegno, già espresso, a consultare le organizzazioni sindacali.

Quanto alle esperienze di tempo pieno o di scuola integrata, lo sviluppo di esse va riferito alla domanda sociale effettivamente esistente, e quindi, alla sua reale evoluzione nel tempo, nonché alle strutture che gli enti locali saranno in grado di approntare.

Si condivide peraltro l'esigenza di una organica programmazione delle iniziative, che saranno preventivamente rese note alle organizzazioni sindacali.

Si conviene altresì di affidare ai consigli scolastici distrettuali la competenza sulle localizzazioni.

Le localizzazioni dovranno assicurare che nelle scuole interessate o nelle scuole vicinarie, vi siano sezioni non a tempo pieno, presupposto, quest'ultimo necessario per rispettare l'effettiva possibilità di scelta delle famiglie.

I piani istitutivi del tempo pieno e delle esperienze di scuola integrata dovranno comunque essere definiti entro le scadenze previste per le domande di trasferimento anche per garantire la loro tempestiva conoscenza da parte dei docenti e, quindi, la facoltà di questi di chiedere una diversa destinazione. Detti piani debbono essere predisposti, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 12, comma quinto, della legge 20 maggio 1982, n. 270, nell'ambito del riordinamento del doposcuola previsto dall'art. 8 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

VII - FUNZIONE DIRETTIVA ED ISPETTIVA

Si concorda sulla esigenza di dare definizione appropriata alle professionalità connesse con la funzione direttiva ed ispettiva.

La funzione direttiva andrà ridefinita in relazione alla rafforzata autonomia delle istituzioni e al ruolo della funzione stessa nei rapporti con gli organi collegiali e con altri enti, nonché alle competenze amministrative ed alle attribuzioni in materia di programmazione didattica ed educativa.

In tale prospettiva il Ministro della pubblica istruzione, nell'intento di pervenire alla definizione dei necessari provvedimenti legislativi, promuoverà l'approfondimento dei problemi connessi alla riforma del sistema di reclutamento del personale direttivo, nel cui ambito sarà assicurata a tutti i docenti parità di accesso ai concorsi a parità di titoli culturali e di servizio.

Ai fini della ridefinizione della funzione direttiva e della determinazione del nuovo sistema di reclutamento sarà costituita apposita commissione, della quale saranno chiamate a far parte anche le organizzazioni sindacali.

Il ministro della pubblica istruzione dichiara altresì la propria disponibilità a riesaminare i criteri di determinazione dei circoli didattici anche in riferimento al numero dei docenti ai fini di un riequilibrio della loro distribuzione territoriale.

La funzione ispettiva andrà realizzata come servizio tecnico unitario, alle dirette dipendenze del ministro, avente compiti promozionali, di incentivazione dei processi innovativi e di valutazione dell'andamento e del rendimento del sistema scolastico.

Il servizio ispettivo si strutturerà in un ufficio centrale, con compiti di coordinamento, ed in uffici regionali, presso le Sovrintendenze scolastiche.

L'organizzazione del servizio assicurerà i rapporti funzionali del servizio ispettivo sia con l'Amministrazione sia con gli IRRSAE.

Resta fermo lo status dirigenziale degli ispettori tecnici centrali.

I Provveditori agli Studi, d'intesa con il servizio tecnico ispettivo, promuoveranno incontri periodici, anche intersettoriali, a livello distrettuale od interdistrettuale, dei presidi e dei direttori didattici.

VIII - STRUTTURE AMMINISTRATIVE E PERSONALE NON DOCENTE

Si concorda sulla esigenza di perseguire, in prospettiva, secondo tempi e modi che non possono non avere a premessa l'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore e la verifica dei riflessi che essa avrà sull'apparato amministrativo, una riforma complessiva dell'amministrazione scolastica,

tale da avviare a soluzione anche i problemi di funzionamento degli uffici periferici e da ricondurre in un quadro di maggiore certezza e funzionalità i rapporti con altri enti e soggetti pubblici coinvolti nella gestione della scuola.

Opportuni contatti anche con le organizzazioni sindacali saranno ricercati, con riferimento, in particolare, a quegli aspetti che possano incidere sullo stato giuridico del personale scolastico.

In siffatto disegno complessivo andrà meglio definito, nel suo contenuto di poteri e di capacità, anche lo spazio di autonomia da riservare, nella gestione dei servizi, alle singole scuole.

Partendo da tale ridefinizione sarà possibile dare una nuova configurazione alle funzioni del segretario quale coordinatore amministrativo.

Si concorda sulla proposta di consentire ai segretari, forniti di laurea o del requisito sostitutivo di 5 anni di anzianità, l'accesso alle qualifiche direttive dei ruoli amministrativi.

Tale accesso dovrebbe essere finalizzato a coprire soprattutto posti disponibili nei provveditorati agli studi.

Ai fini di cui sopra, sarà prevista una riserva del 30 per cento dei posti nei concorsi pubblici per la settimana qualificata, riserva da aggiungere a quella di cui all'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nell'ambito di tale riserva aggiuntiva una riserva specifica sarà stabilita a favore dei segretari con esperienza di servizio negli istituti aventi personalità giuridica.

La partecipazione di diritto del segretario al consiglio di circolo o di istituto potrà formare oggetto di apposita norma di legge che modifichi il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Si condivide l'esigenza di giungere alla completa statalizzazione di tutto il personale non docente.

Si danno infine assicurazioni sulla attuazione sollecitata dei concorsi relativi al personale non docente.

IX - SPERIMENTAZIONE

Il ministro della pubblica istruzione conferma che i progetti di sperimentazione saranno finalizzati agli obiettivi proposti dalle innovazioni legislative e normative nel rigoroso rispetto delle procedure stabilite dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, assicurando una omogenea distribuzione sul territorio che superi lo squilibrio attualmente esistente, con riguardo soprattutto al Sud.

In tale quadro, il Ministro conferma le dichiarazioni rese in altra sede e, cioè, che, anche in attesa della definizione in sede legislativa delle modifiche dell'ordinamento della scuola elementare, potranno essere attuate sperimentazioni coerenti con le proposte in corso di elaborazione presso l'apposita Commissione sulla riforma dei programmi d'insegnamento della scuola elementare e sostenute da specifiche iniziative di aggiornamento.

Per la scuola materna e per la scuola dell'obbligo il quadro di riferimento sarà dato da quanto previsto nell'ambito della riforma della scuola secondaria superiore.

Per quest'ultimo tipo di scuola i progetti di sperimentazione saranno finalizzati ad anticipare i contenuti della riforma stessa.

X - INTEGRAZIONE DEGLI HANDICAPPATI

L'Amministrazione opererà ulteriormente per il miglioramento degli interventi volti all'integrazione degli alunni svantaggiati nella scuola, sollecitando una più assidua ed organica collaborazione con le strutture sanitarie, da programmare anche sulla base dei criteri stabiliti dai consigli scolastici distrettuali, nonché mediante lo sviluppo dell'iniziativa pubblica, per il quale il Ministero ha, peraltro, già impartito apposite direttive, nell'organizzazione di cui al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.

Si condivide l'esigenza di una revisione legislativa delle norme che disciplinano il rilascio dei diplomi di licenza media, sulla base di prove differenziali per gli alunni handicappati, al fine di evitare annotazioni formali nei predetti diplomi.

XI - DIRITTI SINDACALI

In attuazione di quanto stabilito dalla legge-quadro sul pubblico impiego e nel quadro del necessario coordinamento con quanto sarà previsto per gli altri comparti, il Governo dichiara la propria disponibilità a ridisciplinare i seguenti punti:

— rideterminazione del numero degli esoneri sindacali, nonché ridefinizione delle modalità di computo e di autorizzazione, tenuto conto anche dei permessi spettanti ai componenti gli organi statutari dei sindacati.

XII - ULTERIORI RICHIESTE

Le esigenze da realizzare sono riassunte nei seguenti punti:

— Per il diritto dei dipendenti incollati in sede disciplinare di essere assistiti da un'associazione sindacale si applicherà l'art. 22 della legge-quadro sul pubblico impiego;

— La normativa sulla mobilità sarà modificata prevedendo: a) la limitazione dei trasferimenti d'ufficio per incompatibilità al comune o distretto; b) la precedenza assoluta nei trasferimenti per il personale che permanga per un biennio nelle isole minori; c) la precedenza assoluta per chi abbia necessità, per gravi motivi di salute, suoi o di familiari, di risiedere in sedi dove vi siano strutture sanitarie specializzate; l'individuazione dei gravi motivi di salute sarà effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

— Per la modifica della disciplina delle supplenze dei maestri delle istituzioni educative si provvederà con apposita norma di legge.

Per la scelta dei coordinatori delle sedi coordinate degli istituti professionali si estenderà la disciplina attualmente vigente per la scelta dei docenti vicari.

Si assicura infine la nomina di una commissione mista (ministeri della pubblica istruzione e della sanità e sindacati) per lo studio dei problemi di tutela della salute.

Il Ministro dichiara la propria disponibilità ad una consultazione con le organizzazioni sindacali sui problemi degli insegnanti di religione.

XII - ATTUAZIONE ART. 17 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1982, N. 270

Il ministro della pubblica istruzione si dichiara disposto a definire una disciplina amministrativa per l'attuazione dell'art. 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in modo da prevedere la determinazione da parte del collegio dei docenti dei criteri in base ai quali il preside procederà alla formulazione del piano delle sostituzioni dei docenti assenti.

Tali criteri dovranno dare priorità, tenendo conto delle dichiarazioni di disponibilità, all'utilizzazione dei docenti della medesima classe o della medesima classe o della medesima disciplina, fermo restando il divieto di assumere supplenti.

NOTA A VERBALE

1.1-bis - Per i Conservatori di musica le Accademie di BBAA, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza si provvederà con un protocollo a parte per la parte normativa, fermo l'unico strumento attuativo con decreto presidenziale.

Per i segretari l'a. b. è da ricalcolare ad ogni classe.

NOTA A VERBALE

I Sindacati Scuola CGIL - CISL - UIL chiedono, conformemente all'Accordo Governo - Federazione CGIL - CISL - UIL, che il contratto '82-'84 comprenda quanto previsto nel punto 12 dell'Accordo del 23 gennaio '83 al fine della partecipazione dei lavoratori della scuola al Fondo di solidarietà alimentato da una quota volontaria pari allo 0,50 della retribuzione mensile.

Il Governo prende atto e prenderà i conseguenti adempimenti assunti nell'intesa Governo - Sindacati del 23 gennaio 1983.

Nuovi stipendi del personale della scuola

Il beneficio verrà corrisposto secondo i seguenti scaglionamenti:
dal 1/1/'83 35% - dal 1/1/'84 80% - dal 1/1/'85 100%

Anni servizio	Liv. II Accudienti	Liv. III Ausiliari	Liv. IV Esecutivi	Liv. V Segretari	Liv. VI Maestri	Liv. VII Laureati	Liv. VIII D.D. e Presidi	Inden. di Funzione	Ispettori
0-1	3.500.000	3.650.000	4.500.000	5.600.000	5.800.000	6.650.000	7.800.000	2.000.000	8.400.000
2	3.587.500	3.741.250	4.612.500	5.740.000	5.945.000	6.816.250	7.995.000	2.050.000	8.610.000
3	3.780.000	3.942.000	4.860.000	6.048.000	6.264.000	7.182.000	8.424.000	2.160.000	9.072.000
6	4.060.000	4.234.000	5.220.000	6.496.000	6.728.000	7.714.000	9.048.000	2.230.000	9.744.000
8	4.340.000	4.526.000	5.580.000	6.944.000	7.192.000	8.246.000	9.672.000	2.480.000	10.416.000
10	4.620.000	4.818.000	5.940.000	7.392.000	7.656.000	8.778.000	10.269.000	2.640.000	11.088.000
12	4.900.000	5.110.000	6.300.000	7.840.000	8.120.000	9.310.000	10.920.000	2.800.000	11.760.000
14	5.180.000	5.402.000	6.660.000	8.288.000	8.584.000	9.842.000	11.544.000	2.960.000	12.432.000
16	5.460.000	5.694.000	7.020.000	8.776.000	9.048.000	10.374.000	12.168.000	3.120.000	13.104.000
18	5.740.000	5.986.000	7.380.000	9.224.000	9.512.000	10.906.000	12.792.000	3.280.000	13.776.000
20	5.883.500	6.135.650	7.564.500	9.454.600	9.749.800	11.178.650	13.111.800	3.362.000	14.120.000
22	6.027.000	6.285.300	7.749.000	9.685.200	9.987.600	11.451.300	13.431.600	3.444.000	14.464.000
24	6.170.500	6.434.950	7.933.500	9.915.800	10.225.400	11.723.950	13.751.400	3.526.000	14.809.000
26	6.314.000	6.584.600	8.118.000	10.146.400	10.463.200	11.996.600	14.071.200	3.608.000	15.153.000
28	6.457.500	6.734.250	8.302.500	10.377.000	10.701.000	12.269.250	14.339.100	3.690.000	15.498.000
30	6.601.000	6.883.900	8.487.000	10.607.600	10.938.800	12.541.900	14.710.800	3.772.000	15.842.000
32	6.744.500	7.033.550	8.671.500	10.838.200	11.176.600	12.814.550	15.030.600	3.854.000	16.186.000
34	6.888.000	7.183.200	8.856.000	11.068.800	11.414.400	13.087.200	15.350.400	3.936.000	16.351.000
36	7.031.500	7.332.850	9.040.500	11.299.400	11.652.200	13.359.850	15.670.200	4.018.000	16.875.000

Scuola e Lavoro
 Direzione Redazione Amministrazione:
 00185 Roma, Via Castelfidardo, 55 -
 Tel. 48.67.54 - 46.26.10 - Direttore
 responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI
 - Gratuito ai soci - Reg. Tribunale di
 Roma al n. 17010 del 14-11-1977 - Tip.
 « CROMAC » - Via del Pincen, 11 - Roma
 Tel. 49.06.46

Prof.
 Agostino SCARMUZZINO
 Via D. Oliva 48
 00137 ROMA